

DOCUMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA A CURA DEL LABORATORIO POLITICO PER L'INNOVAZIONE (1° dicembre 2018)

La Giustizia, nel suo vero senso della parola, sembra essere disattesa dalle nuove istanze, spesso cosiddette “populiste”, dei nostri giorni: legittima difesa, decreto sicurezza, prescrizione mai, affido condiviso del minore nelle famiglie separate.

Oggi, con la crisi economica galoppante e con il proliferare di gente che si affaccia alla professione forense, occorrerebbe fare un po’ d’ordine, anche di carattere legislativo. Perché, non dimentichiamolo, è dalle leggi che nasce la regola di comportamento.

Il “Gruppo politico per l’innovazione”, si è formato recentemente a Milano, con la volontaria adesione di diverse eccellenti professionalità del mondo civile, pronti a svolgere la propria attività per la realizzazione, nei limiti del possibile, di una migliore ed innovativa legislazione, in tutti i settori, al servizio del cittadino.

Il primo pensiero e da noi rivolto ai giovani che, ricordiamocelo, sono il futuro ed a loro bisogna dare i consigli per un futuro migliore.

INNANZITUTTO, NON DIMENTICHIAMOLO, SIAMO IN EUROPA

Sappiamo che la Corte di Giustizia a Bruxelles e la Corte Europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, molte volte hanno condannato lo Stato Italiano per la violazione delle Direttive europee, soprattutto in tema di violazione dei diritti dell'uomo.

L’ultima parola spetta alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Cassazione a sezioni unite, che possono o meno recepire, in buona sostanza, il dettato di natura internazionale (Per fare un esempio, la Suprema Corte ha recentemente disatteso il principio europeo che ha ritenuto non prescrittibili i reati di frode fiscale intracomunitaria di grande rilevanza, sancendo che vige, anche in quei casi, la prescrizione attualmente vigente nel territorio dello Stato).

Ricordiamo, inoltre, che, nel suo complesso, in ambito penale, la riforma “Orlando” (Guardasigilli del precedente Governo) ha prodotto ed inserito nel contesto normativo una serie di nuovi istituti giuridici, già in vigore, di non poca importanza.

Si ricorda fra tutti:

- 1) la riforma delle impugnazioni, e, in particolare, il fatto che l'imputato non può più autonomamente proporre ricorso per cassazione, se non per il tramite di un difensore iscritto all'albo delle Magistrature Superiori, per evitare l'inutile differimento dell'inevitabile sentenza di condanna.
- 2) La sospensione della prescrizione una volta avvenuta la sentenza di condanna di primo grado, con ulteriore sospensione della stessa (ancora per 1 anno e 6 mesi).

Rendendo, in tal modo, difficile che, una volta intervenuta la sentenza di condanna di primo grado, il reato vada a prescriversi per l'inerzia dello Stato.

Su ciò si innesta il discorso legato alle attuali istanze politiche che si stanno discutendo in Parlamento (con norme contenute sul disegno di legge c.d. "spazzacorrotti", ma che, alla fine, varrebbe per tutti i reati – con la modifica dell'art. 158 c.p.) nel senso che, una volta intervenuta la sentenza di condanna, la prescrizione si suspenderebbe per sempre, fino alla fine del processo nei suoi vari gradi.

1) LE NOVITA' IN TEMA DI PRESCRIZIONE NEL DECRETO C.D. "SPAZZACORROTTI"

Si fa riferimento al disegno di legge del Governo, AC 1189 – A, approvato dalla Camera il 22 novembre 2018, che introduce misure in materia di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, di prescrizione e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento. Il provvedimento passerà ora all'esame del Senato.

La parziale riforma dell'istituto della prescrizione del reato, prevista da questo disegno di legge, passa attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, così operando:

- individua nel giorno di cessazione della continuazione il termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge ex Cirielli del 2005);
- sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di

esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'entrata in vigore della riforma della prescrizione è fissata al 1° gennaio 2020.

Pensiamo che, se passasse per intero tale riforma in uestione verrebbero a modificarsi, violandoli, due pilastri dell'ordinamento giuridico italiano:

- 1) il principio di civiltà giuridica, che non permette allo Stato di far rimanere un cittadino, magari innocente, “alla gogna”, anche per decine di anni, fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- 2) la violazione del principio della speditezza del procedimento penale, così come statuito dall'art. 111 della Costituzione.
- 3) Inoltre non bisogna dimenticare che la “prescrizione mai” bloccherebbe la “macchina giudiziaria”, in caso di sentenza di condanna nel primo grado. Non ci crederete, ma tale ipotetica “novità” non piace ai magistrati, che verrebbero oberati di lavoro, non possedendo il sufficiente organico per gestire in qualche modo una mole così imponente di processi.
- 4) Non dimentichiamo, poi, che – sempre con riguardo al principio di civiltà giuridica – l'istituto della sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, così come delineato dal dl “spazzacorrotti”, andrebbe a ledere altresì i diritti e gli interessi delle parti civili costituite all'interno del procedimento penale. Pensiamo, infatti, al caso in cui nei confronti della parte civile il giudice penale di primo grado si sia pronunciato favorevolmente, concedendole la liquidazione di un danno ma, come spesso accade, la sentenza sia stata dichiarata solo in parte provvisoriamente esecutiva: in questo caso, la parte civile, non potrebbe agire in sede civile per ottenere la liquidazione dell'intero danno fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. E questo, viste le tempistiche processuali, potrebbe richiedere molto tempo, come sappiamo. Infatti, la sentenza penale andrà a costituire titolo esecutivo per la riscossione dell'intero delle somme in sede civile solo quando sia divenuta irrevocabile, ai sensi dell'articolo 651 del codice di procedura penale e dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

Certo è che le odierne "spinte" politiche, a nostro modo di vedere, propendono, spesso in modo quasi prevaricatorio, - rispetto a quanto previsto dal diritto Costituzionale di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, a comprimere i diritti dell'accusato.
In un Ordinamento giuridico avanzato come il nostro non si possono tenere in considerazione, in via esclusiva, le attuali "esigenze" della gente comune e perbene.
Occorre, invece, a nostro parere, contemporare quelle istanze con il rispetto del diritto di difesa della persona, qualunque essa sia.

Parlando dei disegni di legge attualmente in discussione al Parlamento, facciamo riferimento, ovviamente a:

- 2) **DECRETO SICUREZZA:** (D.L. 113/2018) (approvato definitivamente alla Camera il 28 novembre 2018 ed entrato in vigore)

Tale provvedimento non si occupa, in realtà, solo del problema dell'immigrazione, ma anche di regolamentare le misure patrimoniali, come la confisca, di patrimoni riconducibili ad organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso.

Per quanto riguarda il problema legato alla necessità di ridurre il fenomeno dell'immigrazione clandestina le novità sono:

- 1) il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene sostituito con permessi di soggiorno speciali in caso di gravi condizioni di salute o se dal Paese di provenienza vi siano contingenti calamità;
- 2) riduzione significativa per i tempi di esame della richiesta di asilo dell'extracomunitario;
- 3) procedura d'esame immediato nel caso in cui l'interessato si sottoposto ad un procedimento penale o condannato, anche con sentenza non definitiva. E, in caso di diniego dell'apposita Commissione, egli deve abbandonare il territorio dello Stato;
- 4) diniego o revoca dello "stato di rifugiato" a soggetti extracomunitari che commettano reato gravi, fra i quali il furto in abitazione;
- 5) i rifugiati ai quali viene concesso il permesso di asilo non potranno iscriversi all'anagrafe dei residenti;
- 6) la revoca della cittadinanza scatterà automaticamente in caso di commissione di reati di terrorismo ed eversione;
- 7) regolamentare, implementandolo, l'utilizzo dei "taser" in dotazione alle forze di Polizia;

- 8) verrà introdotto nuovamente il reato di esercizio di accattonaggio molesto e quello di esercizio di attività di parcheggiatore abusivo;
- 9) verranno regolamentati gli orari della vendita di bevande alcoliche;
- 10) verranno aumentati di presidi di video sorveglianza in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- 11) chi vorrà noleggiare auto o furgoni senza conducente dovrà informare la Questura con congruo anticipo.
- 12) Chi affitta in modo saltuario unità immobiliari dovrà preliminarmente mettere al corrente la Questura tutti i nominativi e le generalità dei propri ospiti.

RIGUARDO ALLE MISURE PATRIMONIALI CONTRO ATTIVITA' CRIMINOSE ORGANIZZATE DI CARATTERE MAFIOSO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Si prevede:

- 1) l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria a trarre a quella amministrativa tutte le sentenze definitive di condanna a pene detentive, ivi comprese i provvedimenti di misura patrimoniale;
- 2) l'inasprimento delle pene previste per il reato di occupazione abusiva di terreni ed edifici (art. 633 c.p.); e per tale reato saranno possibili le intercettazioni telefoniche;
- 3) l'Avvocatura Generale dello Stato avrà le funzioni di "agente del governo italiano" presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo;
- 4) in caso d'impugnazione inammissibile il difensore ammesso al gratuito patrocinio non potrà ottenere la liquidazione del compenso professionale (e qui si tocca il portafoglio degli avvocati);
- 5) verranno inserite norme restrittive riguardo a veicoli circolanti in Italia con targhe estere.

Insomma, con questo provvedimento, dovrebbe vedersi una riduzione del fenomeno dell'immigrazione irregolare. E' questa, se non mi sbaglio, è cosa che non dispiace a pochi di noi.

- 3) **LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA** (Testo approvato il 24 ottobre 2018 al Senato, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni di legge).

Il fenomeno preoccupante dei furti e delle rapine in casa è diventato allarmante. Ecco perché in Parlamento si discute, ormai da qualche tempo, della legittimità (e, quindi, della liceità) della reazione della persona offesa del reato. Attualmente, come sappiamo, è in vigore l'art. 52 del codice penale che così dispone:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere ⁽¹⁾ un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale ⁽²⁾ di un'offesa ingiusta ⁽³⁾, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ [55]."

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Va precisato che, col Governo Berlusconi, la l. 13 febbraio 2006 n. 59 ha aggiunto un terzo comma all'art. 52 del codice penale, estendo tale causa di giustificazione dal reato nel caso in cui l'aggressione avvenga, oltre che presso il proprio domicilio, anche nel caso in cui la persona offesa dal reato si trovi nei luoghi ove egli esercita la propria attività lavorativa.

Tuttavia, attualmente, ciò non sembra essere stato sufficiente per garantire la non punibilità nei confronti di chi malauguratamente, si trovi in condizioni di dover reagire a una violenza e/o minaccia altrui per sé ed i suoi familiari.

Infatti il disegno di legge in commento (che, verosimilmente verrà approvato assieme "pacchetto-decreto sicurezza" prevede un nuovo 4° comma dell'art. 52 c.p. che così disporrebbe: *"Nei casi di cui al secondo e terzo comma sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".*

L'introduzione dell'avverbio "*sempre*" rafforza in modo più che evidente la configurabilità della legittima difesa, esercitata in casa o nel proprio ufficio, nel senso che, per il futuro, il Giudicante non avrà più quello spazio decisionale che, oggi, gli permette di ritenere, in alcuni casi, la sussistenza di tale causa di giustificazione, in altri (senza voler parlare di un argomento

tropo tecnico, cioè quello della legittima difesa putativa) l'eccesso colposo in legittima difesa, che, previsto dall'art. 55 del codice penale, prevede che, nel caso in cui si eccedano colposamente (cioè per imperizia, negligenza o imprudenza)i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, il fatto reato viene ricondotto, in punto di pena, a quella meno grave prevista dal delitto colposo. Cioè con pena che, nel caso in cui il fatto sia commesso da un incensurato, normalmente soggetta alla sospensione condizionale.

La riforma, in realtà, però, prevede una novità di maggior rilevanza.

Già la Corte di Cassazione, nell'aprile del 2018, aveva propugnato, in caso di riforma della legittima difesa, l'introduzione di una cosiddetta "colpa lieve", ugualmente non punibile (così come avviene oggi in materia di colpa medica ex art. 590 sexies c.p., allorquando il medico non è penalmente perseguitabile ove si sia allineato ai protocolli ospedalieri). Il disegno di legge in parola va oltre: infatti l'autore della reazione è ugualmente non punibile allorquando abbia salvaguardato la propria o l'altrui incolumità agendo in condizioni di "minorata difesa" ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Con ciò si verrebbe a diminuire la "forbice" a disposizione del Giudice per decidere se sussista la "piena" legittima difesa ovvero l'eccesso colposo, che porterebbe ad una sentenza di condanna, seppur con l'irrogazione di una pena mite nei confronti dell'imputato.

Il disegno di legge, infine, innalza le pene per furto e rapina in appartamento e prevede che la sospensione della pena nei confronti dell'aggressore possa essere concessa solo per chi abbia risarcito integralmente il danno alla vittima del reato.

Va riferito, comunque, che l'iter parlamentare del disegno di legge in discussione al quale si è pervenuti è stato preceduto da varie proposte di legge.

Ne citerò alcune:

1) **MOLTENI - PROPOSTA 274** - Lega, sottosegretario al Ministero dell'Interno del Governo Conte

Articolo 1. Modifica all'art 52 cp, aggiungendo un comma finale, nel quale si stabilisce la presunzione di esistenza della causa di giustificazione nell'ipotesi in cui a) sia stato compiuto un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione in un immobile mediante violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone; b) tale ingresso o intrusione abbiano avuto luogo mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile; c) l'ingresso o l'intrusione abbiano avuto luogo con violazione del domicilio ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Non si fa menzione del rapporto di proporzione tra difesa e offesa in quest'ultimo comma proposto.

Gli altri articoli di tale proposta si dedicano al reato di violazione di domicilio (614 cp), inasprendo la pena per esso prevista.

2) MELONI – PROPOSTA 308 - Presidente Fratelli d’Italia

Articolo unico.

La lettera a) modifica il terzo comma dell’art 52 cp. Rende applicabile la disposizione di cui al secondo comma (quindi la presunzione di proporzione offesa/difesa) non solo a quanto già previsto dall’art. 52 comma 2 cp, in tema di violazione di domicilio (modifica introdotta nel 2006), ai luoghi dove venga esercitata attività commerciale, professionale o imprenditoriale, **ma anche alle immediate adiacenze degli stessi luoghi**, se risulta chiara e in atto l’intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall’offesa. Si fa riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo di aggressione, ovvero a un tentativo di proseguire nell’offesa all’incolumità od ai beni di cui al comma 2, pur uscendo dai luoghi indicati.

La lettera b) aggiunge un quarto comma all’art 52 cp, inserendo una presunzione di pericolo di aggressione e assenza di desistenza (requisiti di cui alla lettera b del comma 2) quando l’offesa avviene *in ore notturne* (l’attenzione dovrebbe essere rivolta non tanto al momento della giornata in cui si verifica l’evento, quanto allo stato psicologico della parte offesa) o con modalità atte a creare uno stato di particolari paura e agitazione nella persona offesa. Non si fa riferimento alle immediate adiacenze ai luoghi di cui al comma 3.

4) GELMINI – PROPOSTA 580 - Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

Articolo 1. Ribalta il sistema, sostituendo alla causa di giustificazione il così detto “diritto di difesa”.

Il comma 1, prevede come sussistente tale diritto quando vi sia necessità di difendere un diritto proprio o altrui da un pericolo attuale.

Nel comma 2, il diritto viene sempre riconosciuto nei casi di violazione di domicilio (art 614 cp), quando il soggetto abbia reagito all’introduzione – anche tentata, avvenuta senza consenso, o comunque con violenza, minaccia o inganno.

Al comma 3, nei casi di cui al comma 1, **la difesa non dev'essere manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.** → l'inserimento di questa disposizione viene giustificato nella Relazione col fatto che, visto lo stato di agitazione in cui il soggetto agente si ritrova, sarebbe assurdo pretendere che egli pesi su una metaforica bilancia il bene messo a rischio dall'aggressore e il bene messo a rischio da sé medesimo.

Il comma 4, nei casi di cui al comma 2 (violazione di domicilio) opera una presunzione, che pare assoluta, di presenza del diritto di difesa ed è esclusa la sussistenza di reato, anche colposo. → con questa presunzione, la discrezionalità del giudice viene molto ridotta, non essendogli più consentita una valutazione in merito alla proporzione tra offesa e difesa. Il giudice è, infatti, "obbligato" a verificare solamente la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma (violazione di domicilio con determinate caratteristiche) e a considerare legittima qualsiasi reazione (quando non manifestamente sproporzionata).

Il comma 5, estende le disposizioni di cui al secondo e quarto comma, relative al domicilio, anche all'ufficio, al negozio e all'impresa (come nella versione odierna dell'art 52 del resto).

L'articolo 2. Inserisce l'art 5-bis nel DPR 115/2002 (TU spese di giustizia), ponendo a carico dello Stato tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale gravanti su colui che abbia esercitato il proprio diritto di difesa ex art 52 cp. Ci si riferisce sia alla fase delle indagini, sia a quella del giudizio (→ quindi si riferisce probabilmente anche all'onorario dell'avvocato, anche se né la norma né i lavori preparatori lo specificano).

Proposte di legge assegnate alla **Commissione Giustizia** presso il **Senato della Repubblica**

Anche queste proposte, al 31 luglio 2018, si trovavano in corso di esame in commissione.

1) ROMEO – DDL n 5, iniziativa popolare - Lega

L'articolo 1 modifica il reato di violazione di domicilio inasprendone il quadro sanzionatorio ed escludendo qualsiasi responsabilità per i danni subiti da parte di chi, volontariamente, si è introdotto nella sfera della privata dimora altrui;

introduce, poi, la perseguitibilità d'ufficio, anche negli attuali casi in cui si procede a querela (art. 614 c.p.), nel caso in cui il reato sia funzionale al compimento di altri delitti perseguitibili d'ufficio, come la rapina o il furto.

L'articolo 2 modifica l'articolo 55 del codice penale, escludendo l'eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta sia diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice

penale. In tal modo chi difende l'incolumità o i beni propri o altrui all'interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa.

2) GASPARRI – DDL 563 – Forza Italia

La proposta si compone di due articoli, con i quali si ribalta il sistema sostituendo all'art 52 attuale il "**diritto di difesa**". Equivalente alla proposta Gelmini.

3) LA RUSSA – DDL N. 199 – Fratelli d'Italia

Questo DDL si compone di un solo articolo, recante modifiche alla disciplina della legittima difesa "allargata" di cui all'articolo 52 del codice penale.

Il provvedimento, oltre a prevedere che ai luoghi indicati nell'articolo 52 del codice penale (abitazioni, negozi, studi, uffici) si debbano equiparare le immediate adiacenze agli stessi - sempreché l'offesa ingiusta risulti in atto - stabilisce che, ove il pericolo di aggressione a persone o beni avvenga da parte di chi si introduce illegalmente in un'abitazione (o negli altri luoghi previsti dalla legge) con modalità tali da provocare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa, sia in ogni caso presunta la proporzionalità con l'offesa. Equivalente alla proposta Meloni.

4) CALIENDO – DDL 253 – Forza Italia

Questo DDL apporta più ampie modifiche all'articolo 52 del codice penale, integrandone in primo luogo il comma primo. Con riferimento all'"offesa ingiusta", precisa che essa debba essere valutata "come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo".

Inoltre la proposta di legge interviene sul secondo comma dell'articolo 52 cp, eliminando il riferimento alla "desistenza" ed escludendo la punibilità di colui che abbia operato in situazione di concitazione o di paura.

Ancora, introduce una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora commesso con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.

5) MALLEGNI – DDL 392 – Forza Italia

DDL che si compone di un solo articolo, il quale interviene sulla disciplina **dell'eccesso colposo** di cui all'articolo 55 cp. Il provvedimento integra la disposizione del codice

prevedendo che la colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, **sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.**

In giurisprudenza, come già riferito, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, V Sezione Penale, con una sentenza del 2 febbraio 2018 (dep. 9 aprile 2018), n. 15713 (vedasi anche il commento di Michele Spina pubblicato recentemente su “penalecontemporaneo.it”).

La dottrina ritiene l'eccesso colposo ex art 55 cp una norma ridondante, in quanto chi commette omicidio in presenza di eccesso di legittima difesa compierebbe comunque un omicidio ai sensi del 589 c.p., e sarebbe, comunque, punibile a titolo di colpa.

Le forze politiche e l'opinione pubblica, dall'altro lato, ritengono la norma sull'eccesso colposo come l'estrinsecazione di un'ingiustizia di Stato, ritenendo vergognoso che sia possibile punire qualcuno che abbia subito una aggressione alla propria sfera giuridica.

Vi sono due ipotesi di eccesso colposo: errore modale (l'agente non voleva le conseguenze dell'atto), pacificamente punibile come delitto colposo; errore motivo. È problematica la giustificabilità dell'errore motivo (quello per il quale si è ritenuto necessario uccidere l'aggressore, mentre sarebbe stato sufficiente tramortirlo o altro): per anni è stata considerata un'ipotesi di responsabilità a titolo di dolo.

De iure condendo, per la Corte di Cassazione → Abrogare l'art. 55 c.p. non significherebbe *abolire* il titolo di responsabilità che esso sottende, ma semplicemente fare a meno di una norma inutile. Dunque non servirebbe a nulla.

Molte forze politiche si sono accorte di ciò, come sopra riferito e discutono in Parlamento – più che sull'art 55 c.p. – sull'allargamento dell'operatività del 52 c.p. in tema di legittima difesa.

d) UN BREVE CENNO IN MATERIA DI RIFORMA CIVILE SULL'AFFIDO CONDIVISO IN CASO DI SEPARAZIONE CONUIUGALE “C.D. DISEGNO PILLON”

LA RIFORMA DELL'AFFIDO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE IN CASO DI SEPARAZIONE CONIUGALE “DDL PILLON”

Il Disegno di Legge 735, conosciuto come “ddl Pillon” si compone di 24 articoli in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei minori.

Obiettivo del “ddl Pillon”, voluto e difeso dalle associazioni dei padri separati, è la progressiva de-giurisdizionalizzazione e la volontà di rimettere al centro la famiglia e i genitori. Queste associazioni portano avanti da tempo due battaglie principali: quella economica (la possibilità di vedersi portare via la casa con l’assegnazione della stessa al minore, collocato spesso con la madre) e la fine dell’assegno di mantenimento nei confronti del minore e del coniuge più debole.

Le principali riforme che il “ddl Pillon” intende introdurre sono quattro:

1. mediazione familiare obbligatoria e piano genitoriale a pagamento; coordinatore genitoriale, sempre a pagamento, per la gestione dei casi di conflitto;
2. equilibrio tra i genitori e tempi paritari: non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, con ciascun genitore e doppio domicilio dei figli «ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute»;
3. mantenimento in forma diretta senza automatismi; quanto alla casa familiare, se cointestata, il genitore a cui sarà assegnata dovrà versare all’altro un indennizzo pari al canone di locazione;
4. contrasto della cosiddetta “alienazione genitoriale”.

Il “ddl Pillon” è stato molto criticato da diverse associazioni di avvocati, psicologi e operatori che si occupano di famiglia e minori; da giuristi, anche cattolici, da giudici minorili, dai centri antiviolenza, dai movimenti femministi e anche dalle Nazioni Unite. Da più parti si afferma che attraverso il “ddl Pillon” è in atto il «tentativo di ripristinare un ordine sociale basato su stereotipi di genere e relazioni di potere diseguali e contrari agli obblighi internazionali in materia di diritti umani».

Principali motivi di critica al “ddl Pillon”:

- accesso alla separazione e al divorzio più complicato e oneroso;
- bi-genitorialità a favore dell’adulto economicamente più forte;
- limitazione della libertà di scelta del minore, a fronte di un “piano genitoriale” molto dettagliato e rigido nella sua applicazione;
- penalizzazione dell’interesse del minore alla continuità di via ed abitudini, a fronte di una riforma dell’assegnazione della casa familiare, che mette al centro il principio di proprietà;
- il minore inteso come oggetto e non soggetto del diritto, a motivo della bi-genitorialità coatta;

- omessa considerazione delle reali condizioni di genere tra i genitori (gap salariale e occupazionale di genere), fonte di possibili squilibri e di perdita dell'affidamento;
- privatizzazione del conflitto, a motivo della mediazione familiare obbligatoria, ambito in cui vale l'obbligo di riservatezza, con rischio di occultamento della violenza (psicologica, sessuale, economica o fisica) e limitazione del potere di intervento dell'autorità giudiziaria;
- mancanza di prove scientifiche e principio di bi-genitorialità a tutti i costi rispetto all'alienazione parentale, riferibile ad una genitorialità disgiunta da tutto il resto, a prescindere dal contesto, anche quando è violento.

Il “ddl Pillon” è attualmente in discussione alla commissione Giustizia del Senato, a cui è stato assegnato in sede redigente (le audizioni previste, iniziate lo scorso 23 ottobre, sono più di cento) ha il sostegno della Lega e del M5S, è presente nel “Contratto di Governo”, ma alcuni esponenti del M5S si sono dichiarati contrari e ne hanno preso le distanze; il “ddl Pillon” non è sostenuto da PD e LeU.

Auspicabile che il “ddl Pillon” non venga approvato prima di attenta valutazione delle ragioni di ambo gli schieramenti e rivisto nei suoi punti più critici, con proposte e soluzioni condivise nel superiore interesse del minore, avulse da strumentalizzazioni e logiche di convenienza.

Insomma, solo il futuro ci dirà come andranno le cose. Ma, crediamo, siamo sulla buona strada.

(Per il laboratorio politico per l'innovazione – settore Giustizia - Avv. Angelo Giovanni Edoardo de Riso)